

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6411 del 30/11/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR N. 13/2015 - HERA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - CORREZIONI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4339 DELL'11/08/2017 RELATIVA A "AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) ALLA GSTIONE DELL'AREA SITA IN CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 ADIBITA AD ATTIVITA' DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE"
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6627 del 29/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - **HERA SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA – CORREZIONI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4339 DELL'11/08/2017 RELATIVA A: "AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) ALLA GESTIONE DELL'AREA SITA IN CERVIA, VIA DELLE AIE N. 2 ADIBITA AD ATTIVITA' DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE".

### IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 4339 dell'11/08/2017 alla Società Hera Spa (CF/P.IVA: 04245520346) con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione Unica per la gestione dell'area sita in Cervia, Via delle Aie n. 2, adibita ad attività di impianto di depurazione acque reflue urbane, fino alla data del 22/07/2020;
- la determina sopracitata è comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione al trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).
- le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle sopracitate attività ambientali sono esplicitate negli allegati:
  - Allegato A per l'esercizio dell'attività di trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi);
  - Allegato B per lo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
  - Allegato C per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).;

CONSIDERATO che nella redazione della determina dirigenziale n. 4339 dell'11/08/2017, sopracitata, si è incorso in mero errore materiale e precisamente nell'Allegato A, che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili, alcune prescrizioni sono ripetute e precisamente quelle di cui al punto 3) e punto 5), punto 4) e punto 6) , nonché quelle di cui ai punti 8), 9) e 10);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla correzione della propria determina dirigenziale n. proprio provvedimento n. 4339 dell'11/08/2017, sopracitata;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

#### DETERMINA

1. **DI APPORTARE al provvedimento n. 4339 dell'11/08/2017**, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società HERA Spa (CF/P.IVA: 04245520346) con sede legale in Bologna, Via C. Berti Pichat n. 2/4, relativo alla gestione dell'area sita Comune di Cervia, Via delle Aie n. 2, adibita ad attività di impianto di depurazione acque reflue urbane, **la seguente correzione:**
  - **l'Allegato A** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi conferiti tramite mezzi mobili (ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi) è sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO che restano confermate tutte le restanti prescrizioni e limitazioni impartite con la determina dirigenziale n. 4339 dell'11/08/2017 sopracitato;
3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, il presente provvedimento di correzione alla Società interessata.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**TRATTAMENTO BIOLOGICO (D8) DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI NON PERICOLOSI  
CONFERITI TRAMITE MEZZI MOBILI  
(art. 208 del DLGS 152/2006 e smi)**

**Condizioni**

Il processo di depurazione, per una potenzialità di 200.000 A.E., è operato su 4 distinte linee biologiche a fanghi attivi, con le seguenti caratteristiche:

- trattamenti primari: sollevamento generale, grigliatura fine, desabbiatura e disoleatura, equalizzazione, preareazione, sedimentazione primaria;
- trattamenti secondari: denitrificazione, ossidazione biologica-nitrificazione, sedimentazione secondaria (nelle 4 linee depurative);
- trattamenti terziari: defosfatazione chimica con alluminato di sodio e biologica, filtrazione, disinfezione con acido peracetico e ipoclorito di sodio;
- linea fanghi: preispassimento, ispessimento meccanico con polielettrolita, digestione anaerobica con produzione di biogas, disidratazione meccanica con nastropressa;

A valle dell'impianto è realizzata un'opera idraulica per la derivazione delle acque depurate per il riutilizzo in agricoltura.

**Prescrizioni**

- 1) L'impianto è costituito da 4 linee parallele di trattamento biologico a fanghi attivi con fase di denitrificazione, ossidazione-nitrificazione e defosfatazione, oltre alla linea trattamento fanghi. All'impianto di trattamento biologico, insieme con le acque reflue delle pubbliche fognature del Comune di Cervia sono conferiti, tramite mezzi mobili, rifiuti speciali liquidi non pericolosi. L'impianto è dotato, in tale senso, di una linea di trattamenti primari per la eliminazione dei materiali grossolani e per un primo abbattimento del carico organico; le operazioni di trattamento preliminare delle acque reflue in ingresso miscelate con i rifiuti liquidi conferiti con mezzi mobili consistono in grigliatura fine, desabbiatura e disoleatura, equalizzazione, preareazione, sedimentazione primaria. Nelle strutture di ricevimento vengono effettuate operazioni di caratterizzazione dei rifiuti da trattare ed eventualmente miscelazione tra tipologie omogenee di rifiuti.
- 2) I rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi e conferiti tramite mezzi mobili, ammessi al trattamento biologico (D8) sono esclusivamente i seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Codice CER</b>
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia delle produzioni primarie	02 01 01
Rifiuti non specificati altrimenti	02 01 99
Fanghi da operazioni di lavaggio provenienti da attività di riparazione e trattamento della carne, del pesce ed altri alimenti di origine animale	02 02 01
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti da attività di preparazione e trattamento della carne, del pesce ed altri alimenti di origine animale	02 02 04
Rifiuti non specificati altrimenti	02 02 99
Fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti di cereali, frutta, vegetali	02 03 01
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti provenienti dalla preparazione e trattamento di cereali, frutta, vegetali	02 03 05
Rifiuti non specificati altrimenti	02 03 99
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti dell'industria lattiero-casearia	02 05 02
Rifiuti non specificati altrimenti	02 05 99
Fanghi di trattamento sul posto di effluenti derivanti da attività di produzione di pasta e panificazione	02 06 03
Rifiuti non specificati altrimenti	02 06 99
Fanghi da operazioni di lavaggio provenienti da attività di produzione di bevande alcoliche e analcoliche	02 07 01
Fanghi di trattamento sul posto degli effluenti provenienti da attività di produzione di bevande alcoliche e analcoliche	02 07 05
Rifiuti non specificati altrimenti	02 07 99
Fanghi biologici provenienti da depuratori per il trattamento delle acque reflue urbane	19 08 05

Tipologia	Codice CER
Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	19 08 02
Fanghi da impianti di chiarificazioni delle acque	19 09 02
Rifiuti provenienti dal lavaggio di impianti di potabilizzazione	19 09 99
Residui della pulizia stradale	20 03 03
Fanghi delle fosse settiche	20 03 04
Rifiuti della pulizia delle fognature	20 03 06

La quantità massima di rifiuti trattabili è fissata in **6.000 tonnellate/anno** provenienti, in prevalenza, dall'ambito provinciale.

Non sono ammessi rifiuti con provenienza extraregionale.

Direttamente al trattamento biologico non sono ammessi i percolati di discarica.

Per i rifiuti indicati con il codice CER XXY99 nei formulari e nel registro di carico/scarico (ovvero nelle corrispondenti Schede SISTRI) deve comunque essere indicata la descrizione qualitativa dei rifiuti stessi; per tali tipologie di rifiuti, in ogni caso deve essere acquisita idonea documentazione sulle caratteristiche degli stessi.

- 3) L'autorizzazione è estesa anche allo stoccaggio (R13) dei fanghi biologici (CER 190805) provenienti dal depuratore di Lido di Classe e destinati a recupero in agricoltura.
- 4) I rifiuti di cui al codice CER 19 09 99 devono provenire esclusivamente da lavaggio impianti di potabilizzazione.
- 5) I rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo le modalità indicate nell'apposita procedura predisposta dalla Ditta che viene integralmente assunta come riferimento. Eventuali variazioni e/o aggiornamenti della procedura di accettazione di rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione devono essere comunicati alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA competente.
- 6) I rifiuti costituiti da residui di pulizia delle strade vengono stoccati in una vasca impermeabilizzata appositamente attrezzata e da cui viene prelevato il surnatante per il trattamento di depurazione. Il sedimento sabbioso che si residua viene periodicamente asportato con mezzi idonei, per evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione, e smaltito presso impianti autorizzati.
- 7) Le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti destinati al trattamento devono essere gestite con modalità tali da evitare ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico-sanitari dovuti a rumori e cattivi odori.
- 8) Sono ammesse operazioni di miscelazione e omogeneizzazione di rifiuti destinati a rendere più sicuro lo smaltimento finale. Al riguardo la miscelazione è consentita ma deve essere limitata a rifiuti appartenenti a categorie fra loro omogenee e compatibili sotto l'aspetto chimico-fisico e con l'obiettivo di rendere ottimale e più sicuro il trattamento finale.
- 9) È fatto salvo l'obbligo del rispetto delle normative specifiche in materia di inquinamento acustico, di sicurezza, igiene e tutela del lavoro e di prevenzione incendi.
- 10) Per la sezione di trattamento biologico sono fatte salve le disposizioni contenute nelle direttive emanate dalla Regione Emilia-Romagna, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con particolare riguardo al controllo sui reflui ammessi; è fatta altresì salva l'autorizzazione allo scarico finale dell'impianto in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Ravenna ai sensi del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 11) I fanghi residui dal trattamento biologico possono essere recuperati secondo le normative vigenti in materia per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e civili. Al riguardo il trattamento di rifiuti liquidi non deve pregiudicare la qualità dei fanghi residuati dal trattamento biologico destinati all'agricoltura.
- 12) La Ditta è tenuta ad effettuare un programma organico di autocontrolli con particolare riguardo alla qualità dei rifiuti trattati e dello scarico finale, alla trattabilità dei reflui nonché la qualità dei fanghi prodotti. Tale programma di autocontrolli deve essere concordato con i Servizi della Sezione Provinciale ARPA e svolto con cadenza almeno annuale.
- 13) La Ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al DLgs. n. 152/2006 in materia di registro di carico e scarico e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti con Decreto Ministeriale 17.12.2009 e s.m.i. in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**